



COMUNE DI POSSAGNO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 38 DEL 29.11.2010

INDICE

Titolo I

Disposizioni Generali

- Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Titolo II

Occupazione del suolo pubblico o privato aperta al pubblico transito

- Art. 6 - Divieto di occupare il suolo
- Art. 7 - Domande per l'occupazione del suolo
- Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 9 - Concessione di occupazioni permanenti
- Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- Art. 12 - Occupazione di suolo pubblico - Diniego
- Art. 13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art. 14 - Installazione di tende solari
- Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- Art. 17 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Titolo III

Nettezza decoro ed ordine del centro abitato

- Art. 18 - Disposizioni generali
- Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici
- Art. 20 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- Art. 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- Art. 22 - Manutenzione degli edifici

- Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 24 - Pubblicità e distribuzione di manifesti
- Art. 25 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 28 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 29 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 31 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 32 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 33 - Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 34 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 35 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 36 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere
- Art. 37 - Altri atti vietati
- Art. 38 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

Titolo IV

Quiete e sicurezza nel centro abitato

- Art. 39 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 40 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 41 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- Art. 42 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- Art. 43 - Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 44 - Molestia agli animali
- Art. 45 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 46 - Impianto e uso di macchinari
- Art. 47 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- Art. 48 - Dispositivi sonori di allarme
- Art. 49 - Attività rumorose vietate
- Art. 50 - Attività professionali rumorose e incommode
- Art. 51 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- Art. 52 - Mestieri girovaghi
- Art. 53 - Trasporto di oggetti
- Art. 54 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 55 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
- Art. 56 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 57 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 58 - Protezioni in occasione di lavori
- Art. 59 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 60 - Apertura di botole e chiusini
- Art. 61 - Pitture e verniciature fresche
- Art. 62 - Esposizioni
- Art. 63 - Installazione di tralicci, grù ed altri impianti di sollevamento
- Art. 64 - Carichi sospesi
- Art. 65 - Recinzioni
- Art. 66 - Luminarie e cavi elettrici

- Art. 67 - Uso e manomissione di segnali
- Art. 68 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 69 - Contatori del gas e bombole
- Art. 70 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- Art. 71 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- Art. 72 - Uso delle risorse idriche potabili

Titolo V

Commercio fisso ed ambulante - Esercizi pubblici

- Art. 73 - Obbligo di vendita
- Art. 74 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 75 - Indicazione del peso delle merci
- Art. 76 - Esposizione dei prezzi
- Art. 77 - Carta da avvolgere
- Art. 78 - Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso
- Art. 79 - Contegno degli esercenti il commercio

Titolo VI

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- Art. 80 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- Art. 81 - Rimessione in pristino

Titolo VII

Disposizioni finali

- Art. 82 - Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 83 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel presente Regolamento per indicare gli atti, che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il Servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24. 11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Responsabile del Servizio può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Responsabile del Servizio ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato fino a novanta giorni.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Responsabile del Servizio, sentito il tecnico comunale, potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi vi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Responsabile del Servizio può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 7

Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Art. 8

Occupazioni permanenti e temporanee

Si considerano permanenti le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.

Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

Art. 9

Concessione di occupazioni Permanenti

Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 10

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale, appositamente individuate dal Regolamento comunale per il funzionamento, la concessione e la gestione dei posteggi del mercato settimanale.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

Art. 11

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

Senza autorizzazione o concessione del Responsabile del servizio sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, taglio di siepi, sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco/Responsabile del servizio con apposita ordinanza.

Art. 12

Occupazione di suolo pubblico - Diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

Art. 13

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio su aree pubbliche, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o

scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 14

Installazione di tende solari

E' vietata l'installazione di tende solari e simili, che prospettino su luoghi pubblici, senza titolo rilasciato dal Responsabile del servizio, previo parere della commissione edilizia.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore a metri 2.20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Responsabile del servizio stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Responsabile del servizio stabilisce caso per caso se ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Responsabile del servizio ha la più ampia facoltà di negare la autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 15

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Responsabile del servizio, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risulti offeso il decoro e l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Responsabile del servizio può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producano abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 7 (sette).

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto del materiale impiegato, della sporgenza dal muro e della località.

Art. 16

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti, o altri esercenti che ne facciano formale richiesta purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

L'autorizzazione o la concessione viene rilasciata secondo le direttive determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 17

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse dal Responsabile del servizio con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 18

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento per la disciplina dei servizi, di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana, dal Regolamento di igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 19

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

Art. 20

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi, piante e fossati

I proprietari di siepi e piantagioni confinanti con le strade sono obbligati a tenere dette siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare la strada, a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ad eseguire la manutenzione dei muri di sostegno e a far pulizia dei marciapiedi del fogliame e degli arbusti caduti.

Quando, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale o sul marciapiede alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il

proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di fondi confinanti con la strada devono mantenere le rive e i cigli di detti fondi in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e tenere lo stesso sgombro da rifiuti, in modo da assicurare il deflusso delle acque ed impedire l'ingombro del piano viabile.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, di cui ai commi precedenti di questo articolo, il Responsabile del servizio emetterà apposita ordinanza nei confronti degli interessati, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarà provveduto d'ufficio a spese dei contravventori.

Il Responsabile del servizio inoltre con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 21

Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Art. 22

Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Art. 23

Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro

manufatto.

Qualora i proprietari, i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione, potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso con spese a carico dei trasgressori.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico degli interessati.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 24

Pubblicità e distribuzione di manifesti

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aereomobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari su strade, piazze o aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta mediante consegna a mano ai destinatari o con deposito nelle apposite buche delle lettere, in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 25

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Responsabile del servizio è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 26

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Responsabile del servizio, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli, carri e simili, o di altre cose mobili, in luoghi pubblici o

aperti al pubblico, sono di norma vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 27

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, esposti, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Responsabile del servizio.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica di uso comune.

Art. 28

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza.

Art. 29

Pulizia di anditi, vetrine, negozi esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Responsabile del servizio potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 30

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 31

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Responsabile del servizio con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento per la disciplina dei servizi, di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana.

E' vietato gettare, o calare rifiuti, sciolti od in contenitori non autorizzati, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua e fossati.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Responsabile del servizio con propria ordinanza o dal Regolamento per la disciplina dei servizi, di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 32

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Responsabile del servizio con ordinanza o dal Regolamento comunale di igiene e sanità o dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei liquami zootecnici .

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Art. 33

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 34

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi prospicienti gli immobili di rispettiva competenza, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata, e sotto le prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

In caso di abbondanti nevicate o di geli eccezionali il Sindaco adotterà apposita ordinanza al fine di salvaguardare l'ordine e la pubblica incolumità.

Art. 35

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dal Responsabile del servizio.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Responsabile del servizio può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 36

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi pubblico transito.

Art. 37

Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie, tranne che in occasione di processioni, funzioni religiose e solennità civili;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane e lavarsi;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle ferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) sdraiarsi o salire sulle panchine.

Resta altresì vietato:

- 1) condurre animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzature per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

Art. 38

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio, previa osservanza delle opportune direttive impartite dalla Giunta Comunale, potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Responsabile del servizio, sempre in ottemperanza delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopraccitate anche in aree private.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche e per un periodo non superiore alle 48 ore, salvo deroghe da documentare opportunamente di volta in volta, previa richiesta scritta e rilascio di apposita autorizzazione.

Qualora la presenza non autorizzata delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

La sosta delle carovane dei giostrai e degli operatori dello spettacolo viaggiante sarà autorizzata di volta in volta dal Sindaco.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 40

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno otto giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali e i cortei funebri e nuziali.

Art. 41

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

Art. 42

Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e portare l'apposita targhetta comunale e/o microchips identificativo.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni.
- Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai cani per accompagnamento delle persone cieche, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

E' vietato introdurre cani in tutti gli ambienti e luoghi pubblici in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione al pubblico di alimenti, cibi o bevande. Sono esclusi da tale provvedimento i cani in dotazione alle forze dell'ordine e i cani per accompagnamento dei ciechi.

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Nei giardini, negli orti, nei cortili ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Art. 43

Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 44

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 45

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, e l'uso di attrezzi per piccoli lavori, quali rasaerba, decespugliatori, motoseghe o simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato (L.R. 10.05.1999 n. 21 art. 7). Eventuali variazioni di orario rispetto alla legge precedentemente richiamata saranno comunicate mediante ordinanze sindacali.

Art. 46

Impianto e uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 47

Segnalazioni sonore, sirene e campane

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 48

Dispositivi sonore di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici o autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecento cinquanta metri e deve cessare entro tre minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 49

Attività rumorose

Le attività rumorose sono di norma vietate. Possono essere consentite con autorizzazione del Responsabile del servizio e fatto salvo quanto disposto dal Regolamento acustico comunale e dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Art. 50

Attività professionali rumorose e incombode

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento acustico comunale è consentito:

dalle ore 07.00 alle ore 20.00,

eccetto i giorni festivi, nei quali tale esercizio è vietato.

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente sono destinate all'Industria e all' Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco e/o il Responsabile del servizio, per speciali e motivati casi potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Art. 51

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Art. 52

Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Responsabile del Servizio, nei centri abitati.

Art. 53

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei- medesimi o di parte di essi.

Art. 54

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 55

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli, in luoghi dove possono arrecare intralcio.

Art. 56

Rovino di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Art. 57

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito o sulla altrui proprietà.

Art. 58

Protezioni in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 59

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 60

Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso dei competenti uffici comunali.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 61

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti i ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente segnalati o riparati.

Art. 62

Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco/Responsabile del servizio potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, qualora ravveda pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 63

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 64

Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Responsabile del servizio.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 65

Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico, e con le altrui proprietà, debbono esser prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.

Art. 66

Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione del Responsabile del servizio.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 67

Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustico luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 68

Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n°773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, n°635 e relative successive modificazioni, nonché dei decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934, n°228) e 12.05.1937 (G.U. 24.6.1937, n° 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione altresì necessita per i depositi di gas e di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955, n°620.

Art. 69

Contatori del gas e bombole

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto divieto assoluto di depositare od utilizzare bombole e, serbatoi contenenti gas infiammabili con densità relativa superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 70

Indicazione del recapito di persone emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa contenente la scritta:

"In caso di emergenza chiamare _____" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi, o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 71

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare e travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico e privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Art. 71/2

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno una volta l'anno i camini, a scanso di esecuzioni di ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad altezza tale da evitare danni od incendi ai vicini;
- d) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- e) l'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli deve essere fatto in modo da escludere ogni pericolo d'incendio.

Art. 71/3

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibili alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti alla opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 71/4

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, osservante le prescrizioni dell'art. 57 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte razzi ed altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 71/5

Il Sindaco/Responsabile del Servizio, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazione per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, deposito o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio, cui si fa riferimento nel successivo art. 71/8 dovrà farsi esibire dall'interessato il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 71/6

Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Esso viene espletato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare nel D.P.R. 577 del 29, luglio 1982 (Titolo II).

Art. 71/7

Gli stabilimenti, depositi e simili di cui la lettera c) dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 71/8

I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la loro periodicità sono determinati come dall'elenco che forma parte integrante del decreto 16.02.1982 (pubblicato dalla G.U. n. 98 del 09.04.1982). Per i depositi misti di olii

minerali e carburanti e altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in metri cubi verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Art. 71/9

Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza degli impianti e depositi innanzi specificati e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, cui fa riferimento il D.M. 16.02.1982 citato nell'art. 71/8, dovranno farsi esibire il prescritto certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulteranno le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima di rilascio o del rinnovo della licenza d'esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 71/10

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nel D.M. 16.02.1982 citato, il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta agli Agenti della Forza Pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art. 72

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Responsabile del servizio potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 73

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio e la somministrazione al pubblico non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 74

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso, temporaneo o stagionale, debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 75

Indicazione del peso delle merci

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

Art. 76

Esposizione dei prezzi

Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 77

Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 78

Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso

Il Commercio in forma itinerante potrà essere vietato nelle strade ed aree individuate dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza.

L'Esercente il commercio in forma itinerante potrà sostare per un periodo non superiore a due ore e comunque fino al soddisfacimento della clientela presente.

Art. 79

Contegno degli esercenti il commercio

E' vietato agli esercenti il commercio usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Responsabile del servizio potrà sospendere l'attività di vendita nel territorio comunale per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

TITOLO VI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 80

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e della legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 81

Rimessione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile del servizio potrà

ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Responsabile del servizio potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82

Abrogazione di norme e preesistenti

E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 83

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.